



COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero	Data	Oggetto
39	27-02-2019	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addi **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **10:00** e seguenti, in TORRITA DI SIENA nella Civica Residenza.

Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:

		Presenti	Assenti
GRAZI GIACOMO	<i>SINDACO</i>	X	
MACCIONI SARA	<i>ASSESSORE</i>	X	
CORTONICCHI MICHELE	<i>ASSESSORE</i>	X	
TIEZZI MAZZONI DELLA STELLA MAESTRI PAOLO	<i>ASSESSORE</i>		X
		3	1

Presiede il SINDACO Sig. GIACOMO GRAZI.

Assiste il SEGRETARIO F.F. Dr. GRAZIA TORELLI incaricato della redazione del verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

II SINDACO
GIACOMO GRAZI

II SEGRETARIO F.F.
GRAZIA TORELLI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 31.07.2013 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con cui , all'art. 11, comma 10, è stato stabilito che le tariffe e i diritti in oggetto *“possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1[^] gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1[^] gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Considerato che per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/1998 , le tariffe dell'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni nel nostro Comune sono state incrementate rispetto alle tariffe base di cui al D.lgs n. 507/1993, nella misura consentita dall'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93;

RICHIAMATE le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni vigenti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, e approvate da ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 6 ottobre 2001 e confermate successivamente ogni anno;

VISTO l'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha abrogato, dall'entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 11 della Legge n. 449/1997;

VISTO l'art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l'abrogazione dell'art. 11, c. 10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, c. 10, prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (*“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano

nelle competenze del sindaco;

RICHIAMATE le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

RILEVATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012 data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente rinnovati;

RILEVATO altresì che con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui "venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistenti.

CONSIDERATO quindi per quanto sopra esposto che con decorrenza 1.1.2019 trovano applicazione le tariffe di cui al D.Lgs. 507/1993 come riformulato dal DPCM del 16.2.2001;

VISTO l'art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale prevede che: "A decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano al mq."

PRESO ATTO che le novità introdotte a seguito del D.L. n. 83/2012, come interpretato dal comma 739 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, e del citato comma 919 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 impongono l'approvazione di nuove tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che siano conformi al nuovo dettato normativo;

Ritenuto di approvare, per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni indicate nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avvalendosi, per le superfici superiori al mq., della facoltà prevista dal citato comma 919 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018;

RICHIAMATI:

· l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

· l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che *"a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie*

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.”;

Preso atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali è stato differito, prima al 28 febbraio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 e poi al 31 marzo 2019 con il decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019;

PRESO ATTO CHE:

- con atto n. 106 del 27.12.2018, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021, ed i relativi allegati;
- a seguito dell'adozione del presente atto non si rende necessario adottare variazioni alle previsioni di entrata iscritte ai capitoli 1702 (Imposta sulla pubblicità) e 4101 (diritti sulle pubbliche affissioni);

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.*”;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- per i motivi esposti in premessa, di approvare per l'anno 2019 le tariffe allegate, per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione, di seguito riepilogati:
 - § allegato 1 - tariffe 2019;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine indicato dall'art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

II SINDACO
GIACOMO GRAZI

II SEGRETARIO F.F.
Dr. GRAZIA TORELLI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge a decorrere dal 1° giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO F.F.
Dr. GRAZIA TORELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.